

Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca  
Alta Formazione Artistica e Musicale

**ISTITUTO SUPERIORE  
INDUSTRIE ARTISTICHE  
DI FAENZA**

## **REGOLAMENTO DIDATTICO GENERALE**

## **TITOLO I – Normative di riferimento**

### **Art. I – Norme e definizioni**

- I.1** Il presente Regolamento Didattico Generale è redatto ai sensi delle seguenti normative:
- Legge n.508 del 21 dicembre 1999, di riforma delle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e degli ISIA, e successive modifiche e integrazioni;
  - Decreto-Legge n.212 del 25 settembre 2002, convertito nella Legge n.268, del 22 novembre 2002;
  - D.P.R. n.132, del 28 febbraio 2003, recante i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
  - D.P.R. n.212 del 8 luglio 2005 recante la disciplina per la designazione degli Ordinamenti Didattici delle Istituzioni AFAM;
  - D.M. n. 104 del 11/11/2004, che autorizza l’ISIA di Faenza ad attivare dall’a.a. 2004/2005 un Corso triennale sperimentale per il conseguimento del Diploma Accademico di Primo Livello in “Disegno industriale e progettazione con materiali ceramici e avanzati” e due Corsi biennali sperimentali per il conseguimento del Diploma Accademico di Secondo Livello in “Design del prodotto e progettazione con materiali avanzati” e in “Design della comunicazione”;
  - Statuto ISIA Faenza come modificato ex DD 112 – 11/06/2007 e delibera 22 – 2007 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 13/07/2007;
  - D.M. n.127, del 30 settembre 2009, concernente i settori artistico-disciplinari degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, ISIA;
  - D.M. n.17, del 3 febbraio 2010, n.17 concernente gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio per il conseguimento del Diploma Accademico di primo livello negli ISIA.
  - D.M. n. 98 del 19/07/2011 e il D.M. n. 25 del 01/02/2012 concernenti il riordino del Corso triennale di I Livello in “Disegno industriale e progettazione con materiali ceramici avanzati”,
  - D.D.G. n. 1808 del 21/07/2017 riguardante la modifica al piano di studi del Corso triennale di I Livello in “Disegno industriale e progettazione con materiali ceramici avanzati”;
  - D.D.G. n. 2685 del 12/10/2018 di approvazione dei piani di studio ordinamentali dei bienni di II livello a partire dall’a.a. 2018/19;
  - D.D.G. n. 2706 del 17/10/2018 concernente l’approvazione alla modifica del piano di studio ordinamentale del triennio di I livello a partire dall’a.a. 2018/19;
- I.2** Le definizioni usate nel presente regolamento sono da intendersi come segue:
- a. per **Regolamento generale sull’autonomia**, il Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica delle Istituzioni di cui al Legge n.508, del 21 dicembre 1999 e di cui al D.P.R. n.132, del 28 febbraio 2003;
  - b. per **Corsi di studio**, i Corsi di Diploma Accademico di primo livello, di secondo livello, di Specializzazione, di Corso di Formazione alla Ricerca e di Master;
  - c. per **Struttura didattica**, i Dipartimenti, le Scuole: le scuole di specializzazione; le strutture didattiche speciali;
  - d. per **titoli**: il Diploma Accademico di primo livello, il Diploma Accademico di secondo livello, il Diploma Accademico di specializzazione, i diplomi accademici di formazione alla ricerca nel campo del design ed il diploma di perfezionamento o Master;
  - e. per **decreti ministeriali**, i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui alla Legge 508/99, DPR 132/2003, DPR 212/2005 e successive modifiche, recanti la definizione delle classi di appartenenza dei Corsi di studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attività formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo di crediti per attività formativa e per ambito disciplinare;
  - f. per **Regolamenti dei Corsi di studio**, l’insieme delle norme che regolano la loro composizione e funzionamento, nonché la loro articolazione didattica sulla base delle determinazioni assunte ai sensi dell’art.11 del presente Regolamento;
  - g. per **settori artistico-disciplinari**, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. n.127, del 30 settembre 2009, concernente i settori artistico-disciplinari degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, ISIA;
  - h. per **area disciplinare**, un insieme di settori artistico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
  - i. per **credito formativo**, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studio.
  - j. per **debito formativo**, la mancanza dei requisiti culturali richiesti dagli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio;
  - k. per **obiettivi formativi**, l’insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato, come precisati dai decreti

- ministeriali;
- l. per **attività formativa**, ogni attività organizzata o prevista dall'ISIA di Faenza al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti (come: Corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a gruppi, tutorato, orientamento, tirocini, progetti, tesi, attività di studio individuale e di autoapprendimento, ecc.);
  - m. per **curriculum**, l'insieme delle attività formative accademiche ed extra-accademiche specificate nel Regolamento del Corso di studi al fine del conseguimento del relativo titolo.

## **TITOLO II – Struttura formativa dell'Istituzione**

### **Art.2 – Strutture didattiche**

- 2.1 Sono strutture didattiche dell'Istituto Superiore delle Industrie Artistiche, ISIA di Faenza:
  - i Dipartimenti;
  - le Scuole, con le loro articolazioni in:
    - Corsi di Diploma Accademico di primo livello;
    - Corsi di Diploma Accademico di secondo livello;
    - Corsi di Diploma Accademico di Perfezionamento o Master;
    - Corsi di Diploma Accademico di Specializzazione;
    - Corsi di Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca.
- 2.2 Sono istituiti presso l'ISIA di Faenza all'interno del dipartimento di Disegno industriale, Scuola di Design, i seguenti Corsi:
  - Corso di Diploma Accademico di primo livello in Design, indirizzo Disegno Industriale e Progettazione con Materiali Ceramici e Avanzati;
  - Corso di Diploma Accademico di secondo livello in Design, indirizzo Design del Prodotto e progettazione con materiali avanzati;
  - Corso di Diploma Accademico di secondo livello in Design, indirizzo Design della Comunicazione.
- 2.3 L'attivazione e il funzionamento di ciascuno dei corsi è disciplinato da ordinamenti e regolamenti specifici che sono assunti dagli organi di gestione secondo le modalità previste dallo statuto, e giusta la compatibilità di bilancio.
- 2.4 Le modifiche agli ordinamenti e ai regolamenti delle strutture e dei corsi didattici sono deliberate, nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto, dal Consiglio Accademico, sentito il Collegio dei Docenti.

### **Art. 3 – Titoli rilasciati dall'Istituzione**

- 3.1 L'ISIA di Faenza rilascia, alla fine dei rispettivi Corsi di studio, titoli di primo livello o Diploma Accademico di primo livello, titoli di secondo livello o Diploma Accademico di secondo livello, Diploma di specializzazione, Diploma di Formazione alla Ricerca, Diploma di perfezionamento o Master.
- 3.2 Il conseguimento dei titoli di studio avviene, nel rispetto delle Leggi e dei decreti ministeriali in vigore, secondo le modalità disciplinate dall'art.24 del presente Regolamento.
- 3.3 Sulla base di apposite convenzioni, l'ISIA di Faenza può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altre Istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale.
- 3.4 È compito del Consiglio Accademico adeguare l'offerta didattica all'evoluzione dei saperi scientifici e tecnologici, tenendo conto delle esigenze socioculturali, di sostenibilità ambientale, di effettiva qualificazione professionale. Per espletare tale funzione, il Consiglio Accademico si avvale dell'apporto del Collegio Docenti, della Consulta degli Studenti, del Comitato Scientifico e del Nucleo di Valutazione.

### **Art. 4 – Titoli per l'ammissione ai Corsi di studio**

- 4.1 I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di studio e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli conseguiti all'estero sono determinati dalle Leggi e dai Decreti ministeriali.
- 4.2 L'ammissione ai Corsi di Diploma Accademico di primo e secondo livello, di Master di primo e secondo livello, di Specializzazione e Perfezionamento, di Formazione alla Ricerca è consentita, previa apposita prova d'esame, ad un numero programmato di studenti deliberato dal Consiglio Accademico.
- 4.3 Possono partecipare all'esame di ammissione:
  - per il Corso Accademico di primo livello cittadini italiani muniti di diploma di istruzione secondaria quinquennale e cittadini stranieri forniti di titolo equipollente;

- per il Corso Accademico di secondo livello cittadini italiani forniti di un Diploma Accademico di primo livello, o Laurea, e cittadini stranieri forniti di titoli di studio equipollenti. Il Consiglio Accademico ha facoltà di ammettere con riserva studenti diplomandi/laureandi secondo le modalità previste dal Regolamento di Funzionamento dell'Istituto.
- per i corsi di Master di primo livello cittadini italiani forniti di Diploma Accademico di primo livello o Laurea e cittadini stranieri forniti di titoli di studio equipollenti;
- per i corsi di Master di secondo livello Diploma Accademico di secondo livello o Laurea Magistrale e cittadini stranieri forniti di titoli di studio equipollenti;;
- per i Corsi di Specializzazione e Perfezionamento cittadini italiani e stranieri in possesso di titoli di studio coerenti con i vari indirizzi specialistici e indicati dai regolamenti specifici;
- per il Corso di Formazione alla Ricerca cittadini italiani forniti di Diploma Accademico di secondo livello o Laurea Magistrale e cittadini stranieri forniti di titolo equipollente.

**4.4** I cittadini stranieri extracomunitari possono partecipare alle prove di ammissione nel rispetto delle Leggi, secondo le modalità previste per l'iscrizione presso le Università e le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica. e nel numero massimo stabilito dal Consiglio Accademico.

### **Art. 5 – Modalità di ammissione ai Corsi di studio**

- 5.1** Le prove dell'esame di ammissione accertano il possesso di conoscenze e competenze specificatamente indicate nei Regolamenti dei singoli corsi. L'esame di ammissione verifica, attraverso prove, valutazioni attitudinali e motivazionali (quesiti scritti e grafici ed eventuale colloquio) la predisposizione, l'inclinazione e le conoscenze pregresse del candidato.
- 5.2** Le modalità e le date di svolgimento dell'esame di ammissione sono deliberate dal Consiglio Accademico all'atto della programmazione annuale del calendario accademico.
- 5.3** I candidati sostengono l'esame di ammissione in presenza di un'apposita Commissione, nominata dal Consiglio Accademico. La Commissione è assistita dal personale amministrativo.
- 5.4** La domanda di partecipazione all'esame di ammissione, prodotta su apposito modulo scaricabile dal sito Internet dell'istituto, va presentata alla segreteria didattica, personalmente o a mezzo raccomandata inviata all'indirizzo riportato nel sito Internet dell'Istituto, entro la data indicata dal calendario accademico. Non sono accettate domande di partecipazione all'esame di ammissione pervenute oltre la suddetta data.
- 5.5** La domanda deve essere corredata dagli originali dei bollettini relativi al versamento della tassa d'esame e al contributo per lo svolgimento della prova.
- 5.6** La segreteria didattica verifica che le domande siano correttamente presentate nei modi e tempi prescritti, nonché complete nella documentazione richiesta, pena l'esclusione dall'esame di ammissione.
- 5.7** Al termine dell'esame di ammissione la Commissione preposta stila la graduatoria di idonei in ordine decrescente di punteggio. Il numero dei posti disponibili è completato secondo graduatoria. In caso di rinuncia si procede ad inserire il primo dei candidati idonei non ammessi.
- 5.8** I cittadini stranieri extracomunitari sono ammessi nel numero massimo stabilito dal Consiglio Accademico.
- 5.9** Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dall'apposito Regolamento del Corso di studio.

### **Art. 6 – Ammissione a Corsi singoli**

- 6.1** Su delibera del Consiglio Accademico gli studenti iscritti presso altre Istituzioni italiane ed estere possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative verifiche ed averne regolare attestazione, previo versamento di un contributo indicato dal Consiglio di Amministrazione.
- 6.2** Nel caso di richiesta di ammissione di studenti iscritti presso altri ISIA o Istituzioni di pari livello con le quali siano in atto specifici accordi in merito o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità, la delibera del Consiglio Accademico non è necessaria. In tali casi è dovuto almeno il contributo relativo alla copertura assicurativa per RC e infortunio).
- 6.3** Su delibera del Consiglio Accademico i cittadini italiani e stranieri possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative prove di verifica ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale. In tali casi è dovuto un contributo (comprensivo della copertura assicurativa) sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 7 – Corsi di Diploma Accademico di primo livello**

- 7.1.** Il Corso di Diploma Accademico di primo livello ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

- 7.2 Per conseguire il Diploma Accademico di primo livello lo studente deve avere acquisito 180 crediti.
- 7.3 La durata del Corso di Diploma Accademico di primo livello è di tre anni.
- 7.4 Ai fini dell'accesso al Corso di Diploma Accademico di primo livello, ove siano richiesti ulteriori requisiti formativi e culturali, di cui all'articolo 4, rispetto a quelli forniti dal possesso del titolo di scuola media superiore, il Regolamento del Corso di studio può prevedere, rispettando comunque le normative generali vigenti, specifiche modalità di recupero del debito formativo.
- 7.5 Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo sono regolati dall'apposito Regolamento del Corso di studio.

### **Art. 8 – Corsi di Diploma Accademico di secondo livello**

- 8.1 Corsi di II livello possono essere istituiti solo nel caso in cui siano già attivati Corsi di primo livello dotati di corrispondenza propedeutica nei confronti degli attivandi Corsi di II livello. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel relativo Regolamento.
- 8.2 Il Corso di Diploma Accademico di secondo livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione specialistica negli ambiti del design.
- 8.3 Per conseguire il Diploma Accademico di secondo livello lo studente deve avere acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti con il conseguimento del Titolo di Diploma Accademico di primo livello o di Laurea.
- 8.4 La durata del Corso di Diploma Accademico di secondo livello è di due anni.
- 8.5 Ai fini dell'ammissione, ove siano fissati requisiti di accesso ulteriori rispetto al possesso del Diploma Accademico di primo livello, della Laurea o altro titolo idoneo, il regolamento del Corso di studio indica i crediti necessari per colmare il debito formativo e le modalità di acquisizione.
- 8.6 Ai fini dell'ammissione ai Corsi di Diploma Accademico di secondo livello, possono essere riconosciuti, secondo le modalità indicate dal regolamento del Corso di studio, eventuali crediti acquisiti oltre quelli necessari al conseguimento del Corso di Diploma Accademico di primo livello o della Laurea.
- 8.7 Ai fini dell'ammissione ai Corsi di Diploma Accademico di secondo livello, il regolamento del Corso di studio può prevedere la positiva valutazione di conoscenze inequivocabilmente definite e documentate, acquisite in ambiti professionali e di lavoro.
- 8.8 Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dall'apposito regolamento del Corso di studio.

### **Art. 9 – Corsi di specializzazione**

- 9.1 Il Corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
- 9.2 Per conseguire il Diploma di specializzazione lo studente deve avere acquisito un numero di crediti, compreso tra 300 e 360, comprensivi di quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l'ammissione al Corso, numero che viene precisato dai Decreti ministeriali, fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.
- 9.3 La durata dei Corsi di specializzazione è compresa fra uno e tre anni, e viene stabilita dai rispettivi regolamenti.
- 9.4 Per essere ammessi ad un corso di specializzazione, occorre essere in possesso di Diploma Accademico di primo livello o di Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Specifici requisiti di ammissione ed eventuali crediti formativi aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito ritenuti necessari all'ammissione, sono stabiliti dai Decreti Ministeriali e, a norma di essi, dai regolamenti del Corso di studi.

### **Art. 10 – Corsi di Formazione alla Ricerca**

- 10.1 I Corsi di Formazione alla Ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso l'ISIA di Faenza, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale è equiparato al dottorato di ricerca universitario.
- 10.2 L'istituzione da parte dell'ISIA di Faenza dei Corsi di Formazione alla Ricerca, l'approvazione della relativa articolazione didattica e le normative relative all'assegnazione delle borse di studio sono disciplinate da apposito Regolamento ai sensi dell'art. 5 comma 7 lettera h della Legge 508/99. Nelle more dell'emanazione del suddetto Regolamento, i Corsi di formazione alla ricerca, ai sensi dell'art.5 del DPR 212/2005, sono attivati, in via sperimentale, su proposta dell'Istituzione, con decreto del Ministro.
- 10.3 I Corsi di Formazione alla Ricerca aventi sede amministrativa presso l'Istituzione possono essere istituiti, alle

condizioni previste dal regolamento di istituzione, anche in consorzio con altri ISIA, Accademie, Università o Istituzioni di pari livello italiane e mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei. Essi sono disciplinati dall'apposito regolamento di Corso di studio.

- 10.4** L'ISIA di Faenza può istituire in base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale Corsi di Formazione alla Ricerca congiunti o Corsi di Formazione alla Ricerca internazionale. In tale caso le modalità di ammissione al Corso e di conseguimento del titolo possono essere definite dai relativi regolamenti in base a quanto previsto dagli accordi stessi.
- 10.5** Il numero di diplomati da ammettere a ciascun Corso di Formazione alla Ricerca, gli eventuali esoneri dal pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, il numero e l'ammontare delle borse di studio da assegnare sono determinati annualmente, in base alle normative generali vigenti, con delibera del Consiglio Accademico giusta la delibera di finanziamento del Consiglio di Amministrazione
- 10.6** La denominazione dei Corsi di Formazione alla Ricerca, la loro articolazione didattica comprensiva dell'eventuale previsione di diversi *curricula*, sono disciplinate dal loro Regolamento. La durata dei Corsi non può essere inferiore a tre anni.
- 10.7** Ai sensi del successivo articolo 23, parte delle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Formazione alla Ricerca possono essere svolte anche all'estero, presso Istituti equiparati o Università, anche nell'ambito dei programmi europei di mobilità studentesca, ed essere riconosciute come curriculari ai sensi delle Leggi vigenti.
- 10.8** Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca, occorre essere in possesso di Diploma Accademico di II livello o di laurea Magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
- 10.9** Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dall'apposito Regolamento del Corso di Studio.

### **Art. 11 – Corsi di perfezionamento o Master**

- 11.1** L'ISIA di Faenza può attivare Corsi di perfezionamento o master e di alta formazione permanente e ricorrente e di aggiornamento professionale, successivi al conseguimento del Diploma Accademico di primo livello o del Diploma Accademico di secondo livello, a conclusione dei quali sono rilasciati i titoli Master. I Master possono avvalersi di specifico supporto organizzativo e gestionale su delibera del Consiglio Accademico e delibera del Consiglio di Amministrazione.  
La proposta formativa concernente Corsi di perfezionamento o master deve essere trasmessa al Ministero per la verifica della congruità con le apposite linee guida ove predisposte dal CNAM.
- 11.2** Ai fini dell'ammissione alla frequenza ai Corsi di perfezionamento o Master, i relativi regolamenti di Corso di Studio possono prevedere la positiva valutazione di conoscenze inequivocabilmente definite e documentate, acquisite in ambiti professionali e di lavoro.
- 11.3** Per conseguire il Titolo di perfezionamento o Master lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire il Diploma Accademico di primo livello o il Diploma Accademico di secondo livello.
- 11.4** La durata minima dei Corsi di perfezionamento o Master è di un anno.
- 11.5** L'offerta didattica dei Corsi di perfezionamento o Master deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui è stato possibile individuare, in base a una adeguata rilevazione attivata dall'Istituzione, la reale consistenza e congruità. A tale scopo gli Ordinamenti didattici relativi si ispirano a criteri di flessibilità decisionale.
- 11.6** L'Istituzione può attivare, in base ad accordi di cooperazione nazionale o internazionale, Corsi di perfezionamento o Master interaccademici o interuniversitari di primo e di secondo livello.
- 11.7** I Corsi di perfezionamento o Master possono essere attivati dall'Istituzione anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.
- 11.8** Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dagli appositi regolamenti dei Corsi di studio.

### **Art. 12 – Corsi integrati con altre Istituzioni**

- 12.1** L'ISIA di Faenza, a seguito della stipula di apposite convenzioni, può procedere all'istituzione di corsi da tenersi in modo integrato con altre Istituzioni pubbliche e private in vario modo collegate al territorio quali corsi di primo e secondo livello, corsi Master, Poli, Politecnici delle Arti, Consorzi.
- 12.2** Il Consiglio Accademico, valutati i criteri di stipula delle convenzioni, delibera l'istituzione di corsi integrati regolandone il funzionamento tramite specifici regolamenti ai sensi delle normative vigenti.



### **Art. 13 – Attività didattiche speciali e integrative**

- 13.1** Il Consiglio Accademico può deliberare annualmente l'attivazione di Corsi intensivi in conformità all'art. 14 della L. 390/91.
- 13.2** L'Istituzione, in collaborazione con Enti esterni, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee, potrà fornire i seguenti servizi didattici integrativi:
- Corsi di orientamento alla scelta del Corso di studi, anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di Informazioni sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti;
  - Corsi di orientamento all'inserimento nella professione.
- 13.3** L'Istituzione può attivare:
- Corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
  - Corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
  - Corsi di formazione professionale per diplomati e laureati;
  - Corsi di formazione permanente;
  - Corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento.
- 13.4** L'Istituzione può attivare, in conformità con le normative vigenti, Corsi di Istruzione Tecnica Superiore da disciplinare tramite apposito regolamento.
- 13.5** L'Istituzione rilascia attestati di partecipazione alle attività dei suddetti Corsi .
- 13.6** L'Istituzione organizza le attività formative dei Corsi disciplinati dal presente articolo, prevedendo eventualmente anche la partecipazione di studenti, docenti e tecnici esterni. Per queste attività l'Istituzione può stipulare convenzioni ed intese con i soggetti interessati. Il piano finanziario relativo a tali attività è deliberato dagli organi di gestione, competenti prevedendo la copertura delle spese generali e degli emolumenti da corrispondere ai docenti ed al personale tecnico-amministrativo impegnato nell'attività integrativa.

### **Art. 14 – Insegnamenti**

- 14.1** Limitatamente agli insegnamenti dei Corsi di Diploma Accademico di primo livello e di Diploma Accademico di secondo livello, qualora ricorrano condizioni di sovrannumero di domanda che, in relazione alla tipologia del Corso o alla indisponibilità di strutture idonee, lo rendano opportuno, il Consiglio Accademico può deliberarne lo sdoppiamento, fissando le modalità di suddivisione degli studenti e verificando annualmente la permanenza dei presupposti.
- 14.2** Oltre ai Corsi di insegnamento di varia durata, che terminano con il superamento delle relative prove di esame, i Regolamenti dei Corsi di studio possono prevedere l'attivazione di: Corsi liberi, Corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi dei vari Corsi di studio.
- Per ciascuna di tali tipologie di insegnamento dovranno essere indicati nei Regolamenti dei Corsi:
- l'afferenza a un settore scientifico-disciplinare;
  - l'assegnazione articolata di un adeguato quantitativo di crediti formativi accademici;
  - il tipo di verifica del profitto che consente nei vari casi il conseguimento dei relativi crediti.
- 14.3** Ogni Corso di insegnamento può essere articolato in più moduli affidati ad uno o a più docenti. Le prove di verifica finale dovranno certificare l'avvenuto superamento dei singoli moduli. È possibile l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei crediti formativi corrispondenti.
- 14.4** I Corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati, ed essere affidati alla collaborazione di più docenti, secondo precise indicazioni e norme contemplate dai Regolamenti dei Corsi di studio. Le relative prove di verifica finale dovranno comunque essere uniche.
- 14.5** Gli ordinamenti didattici possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza, specificandone le modalità di organizzazione e di verifica pratica ad esse connesse.
- 14.6** Per i commi 14.1 -14.5 vale la seguente condizione: la programmazione ad opera del Consiglio Accademico, deve svilupparsi giusta la compatibilità di Bilancio decretata dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 15 – Regolamenti dei Corsi di studio**

- 15.1** I Regolamenti della Scuola determinano le norme generali cui devono attenersi i Regolamenti sia dei Corsi di studio sia dei Corsi interscuole eventualmente istituiti sulla base di apposite convenzioni tra le Scuole interessate, anche di diverse Istituzioni.
- 15.2** Tali Regolamenti sono deliberati dal Consiglio Accademico.
- 15.3** Il Regolamento definisce, in conformità allo Statuto, composizione e funzionamento di ciascun Corso di studi

affidente la Scuola e disciplina l'articolazione didattica del medesimo.

**15.4** Il Regolamento del Corso di studi definisce in particolare:

- a. la denominazione del Corso di studi, gli obiettivi formativi specifici di esso, indicandone anche i tempi e i modi di verifica del conseguimento e la Scuola di afferenza;
- b. la durata del Corso;
- c. l'elenco delle attività formative finalizzate all'acquisizione dei crediti che costituiscono i *curricula* previsti dal Corso, e cioè: gli insegnamenti (con indicazione degli ambiti e dei settori artistico-disciplinari di riferimento), suddivisi per ciclo didattico (con precisazione dei loro contenuti, delle eventuali propedeuticità nonché delle loro articolazioni in moduli o altre tipologie didattiche), e le altre attività formative contemplate dai Decreti ministeriali, comprese quelle finalizzate alla acquisizione della conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, con previsione delle specifiche modalità di verifica dell'apprendimento, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua;
- d. le modalità di svolgimento delle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio previste dai *curricula*;
- e. l'assegnazione dei crediti formativi alle diverse attività – nel rispetto dei criteri fissati dal D.M. 17 del 3 febbraio 2010, nonché dell'art.20 comma 5 del presente Regolamento – suddivise per ciclo didattico;
- f. l'articolazione curriculare perseguibile nell'ambito del Corso;
- g. il calendario delle attività didattiche e l'eventuale articolazione dell'anno accademico in cicli coordinati di attività formative e di esami;
- h. gli obblighi di frequenza e/o le eventuali modalità organizzative di attività sostitutive della frequenza obbligatoria per studenti disabili o comunque esonerati da essa, con eventuale previsione di supporti formativi integrativi e a distanza.
- i. la regolamentazione della corrispondenza tra i crediti formativi previsti dal Corso e quelli acquisibili presso altre istituzioni italiane e straniere di pari livello;
- j. i requisiti di ammissione al Corso di studi e le eventuali disposizioni relative ad attività formative previste allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo;
- k. i crediti eventuali che, anche sulla base di appositi accordi, saranno riconosciuti validi per la prosecuzione degli studi in altri Corsi di studio attivati presso l'Istituzione;
- l. il limite di tempo massimo entro il quale conservano validità i crediti acquisiti, per ciascuna tipologia di attività formativa, predisponendo adeguate forme di verifica periodica;
- m. la tipologia e le modalità di superamento della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

**15.5** L'Istituzione può attivare, ai sensi delle Leggi in vigore e secondo la disciplina fissata dagli artt. 6 7 del presente Regolamento, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati all'ammissione ai Corsi di studio o al completamento della formazione richiesta dai diversi livelli e Corsi di studio.

**15.6** Il Consiglio Accademico può modificare il Regolamento del Corso e la programmazione didattica nel rispetto delle norme vigenti.



## TITOLO III – Attività didattica

### Art. 16 – Ordinamenti didattici dei corsi di studio

- 16.1** Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'ISIA di Faenza sono proposti dal Consiglio Accademico nel rispetto dei principi individuati nel DPR n. 212 del 2005.
- 16.2** Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati, con decreto, dal Ministro competente.
- 16.3** Il Consiglio Accademico potrà proporre delle modifiche ai suddetti ordinamenti didattici dei corsi di studio che dovranno essere presentate al Ministero per l'approvazione.

### Art. 17 – Calendario accademico

- 17.1** In via ordinaria la durata dell'Anno Accademico va dal 1° novembre al 31 ottobre. È ammessa la possibilità di anticipare le attività didattiche in sede di Calendario accademico.
- Il Calendario accademico è approvato dal Consiglio Accademico nel rispetto dei seguenti criteri generali:
- La scansione del Calendario accademico si ispira alle generali modalità dei calendari accademici adottate dalla formazione universitaria;
  - l'articolazione delle attività didattiche può avvenire anche per cicli coordinati di lezioni ed esami di durata inferiore all'anno;
  - l'articolazione delle sessioni d'esame è fissata dal regolamento di funzionamento;
  - deve essere in ogni caso previsto un appello non collegato ai cicli didattici;
  - possono essere previsti appelli straordinari per studenti senza obblighi di frequenza perché *non ammessi al successivo anno di corso o fuori corso*;
  - deve essere assicurata adeguata comunicazione preventiva delle attività didattiche e delle date delle sessioni di esame. Loro eventuali modificazioni dovranno essere comunicate, di norma, con anticipo di almeno tre giorni, salvo casi straordinari di necessità, che saranno esaminati dal Direttore;
  - l'Istituzione cura la tempestiva pubblicazione di tutte le decisioni assunte in merito allo svolgimento dell'attività didattica ed, in particolare, degli orari delle lezioni e degli orari delle revisioni da parte dei docenti.

### Art. 18 – Manifesto degli studi

- 18.1** I Corsi di studio attivati sono definiti nella seguente tabella, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Regolamento.

Corso	Scuola	Dipartimento	Norma istitutiva
Dipartimento di Disegno Industriale, DIPL02 – DESIGN. “Disegno industriale e progettazione con materiali ceramici avanzati”	Design	ISIA Faenza	D.M. 104 11.11.2004 Ordinamento didattico come approvato DM n.98 del 19/07/2011 e DM n.25 del 01/02/2012 D.D.G. 1808 del 21/07/2017 D.D.G. 2706 del 17/10/2018
DISL02 – DESIGN DEL PRODOTTO “Design di prodotto e progettazione con materiali avanzati”	Design	ISIA Faenza	D.M. 104 11.11.2004 DDG n. 2685 del 12/10/2018
DISL02 – DESIGN DELLA COMUNICAZIONE – “Design della Comunicazione”	Design	ISIA Faenza	D.M. 104 11.11.2004 DDG n. 2685 del 12/10/2018

- 18.2** Il Manifesto degli studi è il documento, deliberato annualmente dal Consiglio Accademico, che contiene l'articolazione didattica dei Corsi di studio interni e dei Corsi di studio attivati in collaborazione con altre istituzioni.
- 18.3** La pubblicazione intitolata Vademecum degli studenti, deliberata annualmente dal Consiglio Accademico, contiene una descrizione del sistema formativo italiano ed europeo, una descrizione del sistema europeo ECTS, una descrizione dei progetti formativi europei e internazionali cui partecipa l'Istituzione, il Manifesto degli Studi, il dettaglio di programmi di tutti i cicli formativi offerti dall'Istituzione, e delle attività di ricerca programmate; immagini, riconoscimenti e partenariati; informazioni pratiche sul territorio e procedure per gli studenti stranieri

partecipanti ai programmi di cooperazione interuniversitaria; fondamentali istruzioni per la preiscrizione, l'ammissione e l'immatricolazione degli studenti.

- 18.4** Il Consiglio Accademico approva annualmente, entro il 30 giugno, il Manifesto degli studi, e il Vademecum degli studenti.

### **Art. 19 – Iscrizione ai Corsi**

- 19.1** Ogni informazione sulle modalità, i termini, la documentazione da predisporre e le tasse da versare per ottenere l'immatricolazione o l'iscrizione ai Corsi di studio è resa pubblica in connessione con il Manifesto degli studi.
- 19.2** L'immatricolazione a tutti i Corsi di studio è limitata ad un numero prefissato di studenti, pertanto la selezione degli aspiranti in possesso dei requisiti utili avviene secondo prove di selezione regolate dai Regolamenti dei Corsi di studio.
- 19.3** Il Consiglio Accademico delibera sull'accettazione delle domande di trasferimento da altra Istituzione, indicando l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto e le frequenze, gli esami convalidati e i crediti riconosciuti ai fini della prosecuzione della carriera presso l'ISIA di Faenza, in base alla verifica della coerenza del percorso formativo svolto rispetto al Corso di studi ed al superamento di una prova di ammissione stabilita dal Consiglio Accademico
- 19.4** La segreteria rilascia le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed ogni altro documento relativo alla carriera scolastica degli studenti in conformità alle leggi vigenti.
- 19.5** La segreteria rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
- 19.6** La segreteria rilascia certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in Corso di studi, secondo le medesime modalità indicate nel comma precedente, previo riconoscimento degli esami e delle verifiche fino allora sostenuti e dei crediti ad essi corrispondenti.
- 19.7** Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti provvede il Consiglio accademico. I provvedimenti del Consiglio Accademico sono definitivi, giusta i termini di impugnativa previsti in via ordinaria dalla Giurisdizione Amministrativa.

### **Art. 20 – Crediti formativi**

- 20.1** L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio accademico è il credito formativo.
- 20.2** Il numero di ore corrispondenti al credito formativo è di 25, ed è fissato dalla normativa in vigore. Eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole scuole, entro il limite del 20 per cento, sono pertanto possibili su richiesta della Istituzione, su delibera del Consiglio Accademico, in conformità alla normativa vigente.
- 20.3.** La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è fissata nel numero di crediti stabiliti dalle norme vigenti. I Regolamenti dei Corsi di studio stabiliscono i crediti corrispondenti all'interno di ogni tipologia di attività formativa contemplata dalla Scuola corrispondente, tenendo presente il numero minimo di crediti che dovrà essere riservato a ciascun tipo di attività, stabiliti dalle norme vigenti.
- 20.4** La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata per ciascuna attività formativa nel Regolamento del Corso di studi, nel rispetto dei vincoli fissati dalle normative vigenti.
- 20.5** Il Consiglio Accademico attribuisce i crediti discrezionali alle aree, ai settori artistico-disciplinari e alle altre attività formative.
- 20.6** L'assegnazione dei crediti agli insegnamenti e ai moduli previsti dal Regolamento del Corso di studi avviene in relazione al criterio funzionale e sulla base della definizione preliminare degli obiettivi e dei contenuti dell'offerta formativa relativa alle figure professionali che si intende formare.
- 20.7** I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dai Regolamenti dei Corsi di studio, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
- 20.8** Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Istituzione può riconoscere agli studenti secondo criteri predeterminati dal Regolamento di Scuola, crediti a fronte della documentata certificazione dell'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'ISIA di Faenza abbia concorso. I Regolamenti dei Corsi di studio afferenti alle Scuole possono riconoscere i crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea sulla base di certificazioni rilasciate da istituti riconosciuti o ufficialmente accreditati, eventualmente anche sulla base di apposite convenzioni con l'ISIA di Faenza.

- 20.9** Nel caso di trasferimenti, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studi dell'ISIA di Faenza, ovvero nello stesso o in altro Corso di studi di altra Istituzione, anche estera, compete anche attraverso commissione all'uopo nominata, al Consiglio Accademico, che valuta, in mancanza di specifiche convenzioni, tenendo conto degli obiettivi formativi qualificanti del Corso, nonché di quelli previsti dal Corso di provenienza, della stessa o di altra Scuole.
- 20.10** Nel caso di immatricolazioni di studenti già in possesso di Titolo di Diploma Accademico di primo e di secondo livello, di Laurea o Laurea Magistrale, il Consiglio Accademico, compete anche attraverso commissione all'uopo nominata, valuta i risultati della precedente carriera, le frequenze attestare, gli esami superati e i crediti acquisiti, al fine di definire il debito formativo e la conseguente possibilità di iscrizione con abbreviazione di Corso.
- 20.11** In caso di revisione dei *curricula* o di modificazioni della distribuzione dei crediti tra le diverse attività formative, il nuovo regime non si applica agli studenti già iscritti, salvo che essi ne facciano esplicita domanda.

### **Art. 21– Frequenza ai Corsi**

- 21.1** La frequenza è obbligatoria nella misura minima dell'80% ed è esplicitamente prescritta dai Regolamenti dei Corsi di studio che devono prevederne modalità di rilevazione. I Regolamenti di ogni Corso di studi (escluso il Corso di Formazione alla Ricerca) possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi universitari per studenti dispensati dalla frequenza delle attività didattiche.
- 21.2** Gli studenti che abbiano incarichi negli organi collegiali e nella Consulta degli Studenti sono esonerati dalla frequenza delle attività formative quando coincidano con le sedute degli stessi organi di cui fanno parte. L'effettiva partecipazione alle relative sedute è accertata dagli atti ufficiali.
- 21.3** Lo studente si considera Fuori Corso qualora non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti per l'intero Corso di studi e non abbia acquisito, entro la durata del Corso medesimo il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
- 21.4** Lo studente *fuori corso*, che non ne abbia già ottenuto l'attestazione, ha obblighi di frequenza, e deve superare le prove mancanti alla propria carriera accademica entro il termine massimo di un numero di anni 8 (otto). In caso contrario, le attività formative di cui egli ha usufruito possono essere, in base a criteri definiti nei Regolamenti, considerate non più attuali e i crediti acquisiti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studi frequentato. Il Consiglio Accademico provvede in tali casi a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo ed indica a quale anno di corso lo studente può essere re-iscritto.
- 21.5** Si considera *non ammesso al successivo anno di corso* lo studente che, pur avendo acquisito le frequenze necessarie entro l'anno di corso, non abbia sostenuto gli esami individuati come vincolanti nel Piano degli Studi entro le sessioni utili dell'anno accademico di riferimento. La *non ammissione* all'anno di corso successivo è stabilita da apposita Commissione nominata con delibera del Consiglio Accademico. La Commissione stabilisce inoltre le modalità di superamento dei residui esami vincolanti.
- 21.6.** Lo studente *non ammesso al successivo anno di corso* per i motivi di cui al comma 21.5, che abbia acquisito le frequenze necessarie non è tenuto a frequentare nuovamente le attività formative previste dal Regolamento del Corso di studi per l'anno di corso al quale è considerato iscritto allo scopo di poter superare gli esami o le prove di verifica ancora mancanti al completamento del suo curriculum formativo. Lo studente in tale condizione è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi di iscrizione.
- 21.7** Lo studente può essere dichiarato *non ammesso al successivo anno di corso*, per lo stesso anno di corso, non più di una volta. Allo studente che non consegua neanche in tale veste i crediti necessari per la prosecuzione della carriera si applicano le stesse disposizioni previste dal comma seguente per lo studente che interrompe gli studi (l'interruzione è dettagliata all'art.37).
- 21.8** Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa di interrompere (l'interruzione è dettagliata nell'art.37) la prosecuzione degli studi intrapresi e di immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso di studi. Il Regolamento del Corso di studi disciplina il riconoscimento di eventuali crediti formativi nonché le modalità di reinscrizione, tenendo conto delle frequenze attestare, dei crediti acquisiti e della carriera complessiva dello studente.
- 21.9** Non è consentita la contemporanea iscrizione a più Corsi di studio. In caso di contemporanea iscrizione lo studente decade dal Corso di studi al quale si è iscritto successivamente.

### **Art. 22 – Esami e verifiche**

- 22.1** A seconda della tipologia e della durata delle attività formative impartite, i Regolamenti dei Corsi di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento del Corso e l'acquisizione dei crediti assegnati. Tali prove potranno consistere in esami (orali o scritti), o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) atte a valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento.
- 22.2** Il voto si esprime in trentesimi; la valutazione minima per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La

Commissione giudicatrice può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode.

- 22.3** La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del Corso di insegnamento corrispondente.
- 22.4** Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore, tra i docenti incaricati presso l'Istituto e sono composte dal Direttore stesso o suo sostituto, e da almeno due membri, il primo dei quali è sempre il titolare del Corso di insegnamento, che ha funzione di Presidente; gli altri sono preferibilmente del medesimo o affine ambito disciplinare.  
In caso di impedimento del docente titolare del Corso e nel caso di esami a corsi congiunti, la funzione di Presidente è svolta dal docente con maggiore anzianità di servizio tra i Commissari  
Nel caso di Corsi integrati fra più moduli disciplinari, la Commissione comprende di norma tutti i docenti dei vari moduli. La verifica finale è unica.
- 22.5** Il verbale di esame è firmato dal presidente e dai membri della commissione. Il docente titolare del Corso di insegnamento, che presiede la Commissione, ha l'obbligo di curare la consegna alla Segreteria del verbale debitamente compilato in tutte le sue parti. Il voto di esame sarà riportato sul verbale e sul libretto dello studente. Sui verbali d'esame, predisposti dall'ufficio, il docente responsabile del corso verifica il nominativo di ciascun candidato e appone le indicazioni relative all'esame sostenuto: argomenti trattati e votazione finale o, in alternativa, l'indicazione del ritiro o dell'assenza del candidato. I verbali sono firmati dai componenti della Commissione e controfirmati dagli studenti esaminati.

### **Art. 23 – Periodi di studio all'estero**

- 23.1** Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Istituzioni estere o istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi internazionali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli riconosciuti dalle parti convenzionate.
- 23.2** L'ISIA di Faenza favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e fornendo un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
- 23.3** Lo studente che intenda svolgere parte dei propri studi presso Istituzioni estere deve presentare apposita domanda nella quale dovrà indicare gli insegnamenti che si propone di seguire. La domanda è sottoposta all'autorizzazione del Consiglio Accademico, che delibera in merito, anche mediante commissione nello stesso costituita, sulla base di criteri generali precedentemente definiti. Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero è deliberato con la stessa procedura, sulla base della documentazione di rito stabilita dalla commissione europea, attestante i contenuti dei corsi seguiti e le modalità di svolgimento degli stessi. Tale riconoscimento non è necessario nel caso in cui sussista apposita convenzione oppure nel caso in cui il Consiglio Accademico abbia approvato, nell'ambito di altri programmi di scambio, tabelle di equivalenza con Corsi e seminari tenuti presso l'Istituzione partner.
- 23.4** Il Consiglio Accademico attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione in accordo con la convenzione europea ECTS.
- 23.5** Le attività formative seguite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere considerate dalla commissione in sede di valutazione dell'esame finale.

### **Art. 24 – Prove finali**

- 24.1** Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale consistente nella presentazione di un elaborato che sintetizza ed espone una esperienza di progettazione o ricerca nell'ambito del design, attraverso scritti, immagini, modelli o prototipi.
- 24.2** Appositi Regolamenti deliberati dal Consiglio Accademico ed emanati con Decreto del Direttore disciplinano:  
a. le modalità specifiche della prova, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita Commissione;  
b. le modalità della valutazione conclusiva della prova finale, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di studi, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.
- 24.3** Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il numero di crediti formativi previsto dal Regolamento di Corso.
- 24.4** Lo svolgimento della prova finale è pubblico.
- 24.5** Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono composte da docenti incaricati presso l'Istituto; vengono nominate dal Direttore, in un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 11, con l'eccezione rappresentata dalla presenza di un correlatore anche esterno che però non ha diritto al voto in sede di valutazione. Sono membri di diritto della Commissione il Direttore e i docenti relatori.

- 24.6** Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche Professori di Corsi di Diploma di indirizzi diversi rispetto a quelli cui sono iscritti i candidati.
- 24.7** La Commissione giudicatrice per la prova finale esprime la propria votazione in centodecimi (110). Per il superamento della prova finale detto punteggio non potrà essere inferiore a 66/110. Nell'assegnare il punteggio la Commissione deve tener conto del curriculum del candidato e può assegnare non più di 8 punti. Qualora la somma tra il punteggio assegnato e la media aritmetica degli esami di profitto raggiunga un punteggio pari o superiore a 110, la Commissione può deliberare, a maggioranza, l'attribuzione della "lode".
- 24.8** Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre sessioni, opportunamente distribuite nell'anno accademico, fatti salvi i casi particolari espressamente previsti dai singoli regolamenti dei Corsi di studio.
- 24.9** Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti con altre Istituzioni di cui all'art.3, comma 3, sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.
- 24.10** Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dall'apposito Regolamento del Corso di studio.

## **TITOLO IV – Disposizioni per gli studenti**

### **Art. 25 – Immatricolazione e prima iscrizione ai Corsi Accademici di primo livello**

- 25.1** Le norme contenute nel presente titolo si riferiscono ai principi generali espressi nel titolo III.
- 25.2** Gli studenti ammessi regolarizzano l'iscrizione al primo anno di corso producendo, entro i termini previsti dal relativo bando di immatricolazione e prima iscrizione, apposita domanda, corredata dalla seguente documentazione:
- attestazione del versamento delle tasse governative di immatricolazione e frequenza, i cui importi sono determinati annualmente dalla normativa;
  - attestazione di versamento della prima rata del contributo di funzionamento il cui importo è annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione;
  - eventuale domanda di esonero dal pagamento delle tasse governative per merito, motivi economici o altro;
  - diploma di maturità in originale o certificato sostitutivo;
  - copia del documento d'identità;
  - copia del codice fiscale;
  - 3 foto formato tessera.
- 25.3** Il mancato rispetto della scadenza prevista per l'immatricolazione e l'iscrizione al primo anno di corso determina la decadenza del diritto all'iscrizione e l'automatica esclusione dal corso.
- 25.4** Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dall'apposito Regolamento del Corso di Studio.

### **Art. 26 – Immatricolazione e prima iscrizione ai corsi accademici di secondo livello**

- 26.1** L'iscrizione al primo anno dei corsi accademici di secondo livello è subordinata alla presenza delle seguenti condizioni:  
Per gli studenti diplomati o laureati:  
– possesso del diploma del corso accademico di primo livello.  
Per gli studenti diplomandi o laureandi: è consentita l'iscrizione con riserva a diplomandi o laureandi del I livello alla condizione, nel caso di diplomandi ISIA, di aver frequentato il primo livello senza residui debiti di frequenza in più di due insegnamenti.  
La mancata discussione della tesi entro la susseguente sessione invernale determina l'annullamento dell'iscrizione senza rimborso dei contributi versati, che tuttavia sono deducibili nel caso di iscritti al corso di I livello ISIA, fino all'occorrenza dell'importo della retta prevista per gli studenti fuori corso.  
Non sono computabili ai fini dell'obbligo di frequenza in caso di successiva ammissione al corso di II livello, le lezioni seguite durante il periodo di iscrizione con riserva.
- 26.2** Gli studenti dovranno produrre apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:
- bollettini originali di versamento delle tasse governative di immatricolazione e frequenza, i cui importi sono determinati annualmente dalla normativa;
  - attestazione di versamento della prima rata del contributo di funzionamento, il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
  - eventuale domanda di esonero dal pagamento delle tasse governative per merito, motivi economici o altro;
  - Diploma Accademico di primo livello (da acquisire se diplomandi) o titoli superiori;
  - copia documento d'identità;
  - copia del codice fiscale;
  - 3 foto formato tessera.
- 26.3** Il mancato rispetto delle scadenze previste per l'immatricolazione e l'iscrizione al primo anno di corso determina la decadenza dal diritto all'iscrizione e l'automatica esclusione dal corso
- 26.4** Le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dall'apposito Regolamento del Corso di Studio.

### **Art. 27 – Iscrizione agli anni successivi al primo**

- 27.1** Gli studenti già immatricolati o iscritti al precedente anno accademico possono presentare domanda di iscrizione all'anno accademico successivo, entro i termini previsti dal relativo bando di iscrizione.
- 27.2** E' considerato *non ammesso al successivo anno di corso* lo studente che non sostiene gli esami individuati come vincolanti nel Piano degli Studi entro le sessioni utili dell'anno accademico di riferimento.
- 27.3** Ai fini dell'iscrizione al successivo anno accademico gli studenti presentano apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:



- bollettino originale della tassa governativa di frequenza, i cui importi sono determinati annualmente secondo le normative;
- attestazione di versamento della prima rata del contributo di funzionamento, il cui importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione;
- eventuale domanda di esonero dal pagamento delle tasse governative, per merito, motivi economici, altro.

**27.4** Il mancato rispetto della scadenza prevista per l'iscrizione comporterà l'applicazione di una indennità di mora annualmente stabilita.

**27.5** Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dagli appositi Regolamento del Corso di Studio e Regolamento di Funzionamento dell'Istituto.

### **Art. 28 – Iscrizione fuori corso**

**28.1** Gli studenti già iscritti al terzo anno del Diploma Accademico di primo livello o al secondo anno del Diploma Accademico di secondo livello possono presentare domanda di iscrizione all'anno accademico successivo come fuori corso, entro i termini previsti dal relativo bando di iscrizione. Qualora avessero già presentato domanda di tesi valida per l'anno accademico in corso, il termine è fissato alla data di scadenza del pagamento della seconda rata del contributo di funzionamento.

**28.2** Accedono all'iscrizione fuori corso gli studenti *ammessi al successivo anno di corso* o che siano comunque in possesso dei requisiti tipici previsti per l'iscrizione agli anni successivi al primo.

**28.3** Gli studenti che intendono iscriversi fuori corso devono presentare apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

- bollettino originale di versamento della tassa governativa di frequenza, il cui importo è determinato annualmente secondo la normativa;
- attestazione di versamento del contributo di funzionamento, il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- eventuale domanda di esonero dal pagamento delle tasse governative, per motivi economici o altro.

**28.4** Il mancato rispetto della scadenza prevista per l'iscrizione, senza che si sia presentata domanda di tesi, comporterà l'applicazione di una indennità di mora annualmente determinata. Le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dall'apposito Regolamento del Corso di Studio.

### **Art. 29 – Documenti di riconoscimento e credenziali**

**29.1** Allo studente ammesso a un corso di studio, l'ISIA di Faenza rilascia un libretto e un tesserino, nonché le credenziali istituzionali.

**29.2** Il libretto costituisce documento di riconoscimento all'interno dell'Istituto.

**29.3** Il tesserino e le credenziali istituzionali consentono l'autenticazione per l'accesso ai servizi on line dell'Istituto; l'utilizzo di una casella di posta elettronica, canale privilegiato per la comunicazione personale con l'Istituto.

**29.4** Lo studente è responsabile della corretta conservazione del libretto e del tesserino.

**29.5** Le credenziali istituzionali sono personali e non cedibili.

**29.6** Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dall'apposito Regolamento di Funzionamento dell'Istituto.

### **Art. 30 – Quota annuale di contribuzione e altre indennità**

**30.1** La tassa di iscrizione e il contributo di funzionamento costituiscono una quota annuale di contribuzione a carico dello studente. Tale quota può essere ripartita in rate secondo importi e scadenze fissati dal Consiglio di Amministrazione.

**30.2** Ulteriori rateizzazioni possono essere richieste in casi di eccezionale rilievo, dietro presentazione di motivata domanda. Sulla domanda, presentata alla segreteria didattica, decide il Consiglio di Amministrazione, su istruttoria direttoriale

**30.3** Il pagamento di una rata o la presentazione di una domanda oltre i termini per essa previsti comportano l'addebito di un'indennità di mora il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

**30.4** Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente l'importo delle indennità e dei contributi ulteriori a carico dello studente, in relazione a specifici servizi amministrativi e didattici.

**30.5** Lo studente non in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione, anche solo con le singole rate, non può compiere nessun atto di carriera, non può sostenere le prove di valutazione del profitto, né ottenere il rilascio di atti che certifichino la sua condizione, i crediti acquisiti, il titolo di studio conseguito, il *Diploma Supplement*, quale certificato sostitutivo del titolo di studio.

**30.6** Lo studente non è ammesso alla prova finale qualora non sia in regola con i versamenti dovuti all'Istituto o all'Ente Regionale per il Diritto allo Studio.

**30.7** Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dall'apposito



Regolamento di Funzionamento dell'Istituto.

### **Art. 31 – Frequenza delle lezioni**

- 31.1** L'ammissione ai singoli esami è concessa a tutti gli studenti che abbiano frequentato almeno l'80% delle ore di lezione.
- 31.2** Nel caso in cui gli studenti non abbiano rispettato il limite minimo dell'80% di frequenza obbligatoria, e quindi non siano ammessi al successivo anno di corso, dovranno rifrequentare tutte le materie per le quali non abbiano sostenuto con successo l'esame finale, ovvero non abbiano raggiunto il limite individuale dell'80% della frequenza.
- 31.3** Sono eccezionalmente previsti esoneri parziali o totali dalla frequenza di uno o più corsi su richiesta dello studente e valutati di volta in volta dal Consiglio Accademico.
- 31.4** Sono previste assenze giustificate nei seguenti casi:
- partecipazione in qualità di membro a Organi o Commissioni, autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, le cui sedute coincidano con gli orari di lezione;
  - partecipazione a trasferte nell'ambito di progetti o iniziative dell'Istituto, su autorizzazione scritta del Direttore sentito il parere del docente della lezione oggetto dell'assenza.

### **Art. 32 – Ammissione agli esami**

- 32.1** L'Ufficio, giusta l'attività della Commissione frequenze, attesta l'ammissione degli studenti all'esame. Non sono ammessi agli esami gli studenti che non hanno conseguito "l'80% della totalità delle attività formative" (cfr DPR 212/05 - articolo 10 comma 3 lett. i).
- 32.2** Per poter sostenere gli esami, gli studenti devono essere in regola con i versamenti delle tasse e dei contributi e devono aver ottenuto l'ammissione.
- 32.3** Per ciascun esame gli studenti sono tenuti ad iscriversi nelle apposite liste anche attraverso procedura telematica.
- 32.4** In casi eccezionali, da giustificare, in cui lo studente non provveda ad iscriversi, pur in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, potrà presentarsi il giorno dell'appello e registrarsi, con il consenso del docente, in coda alla lista.
- 32.5** Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dal Regolamento di funzionamento dell'Istituto.

### **Art. 33 – Discussione della tesi di Diploma**

- 33.1** Le sessioni di discussione delle tesi di Diploma sono fissate nel calendario dell'anno accademico dal Consiglio Accademico, al termine delle sessioni degli esami di profitto, di norma nei mesi di febbraio, giugno e ottobre.
- 33.2** Per sostenere la discussione di tesi di Diploma nelle sessioni dell'Anno Accademico in corso, gli studenti devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
- aver superato tutti gli esami di profitto;
  - aver conseguito tutti i crediti formativi accademici (eccetto quelli previsti per la tesi) e superato le forme di verifica preliminare come descritte nel Regolamento di Funzionamento dell'Istituto
  - essere in regola con il pagamento delle tasse;
  - essere in regola con il prestito della biblioteca;
  - aver consegnato in segreteria il proprio libretto personale.
- 33.3** Gli studenti che intendono sostenere l'esame di tesi di Diploma dovranno presentare domanda all'Ufficio, entro 30 giorni dalla data di tesi per i Corsi di I Livello ed entro 120 giorni per i Corsi di II Livello.
- 33.4** Nella domanda vanno indicati con chiarezza il titolo della tesi, la sessione a cui si intende partecipare, gli obiettivi e i contenuti, un sommario, l'indicazione controfirmata del relatore interno.
- 33.5** Qualora la domanda venga accettata, i materiali di stesura di tesi che devono essere originali, inediti e finalizzati alla discussione, saranno consegnati presso la Segreteria con un anticipo, rispetto alla data della discussione, fissato dal Regolamento. Tra il materiale consegnato e il materiale discusso in sede d'esame deve esserci precisa rispondenza nei contenuti.
- 33.6** I materiali originali (compresi gli allegati annessi) sono acquisiti agli atti d'ufficio, diventano proprietà inalienabile dell'Istituzione e sono tutelati dalle leggi sul diritto d'autore.
- 33.7** Eventuali pubblicazioni o altro utilizzo dei materiali medesimi potranno avvenire previa autorizzazione dell'Istituto, e purché riportino sempre nominativo dello studente, anno di discussione della tesi, nominativi del relatore ed eventuali correlatori.
- 33.8** Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dall'apposito regolamento di Funzionamento .

### **Art. 34 – Certificazione compimento studi**

- 34.1** Lo studente in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione, ovvero con le singole rate, ha diritto di ottenere la certificazione della sua condizione, dei crediti acquisiti, del titolo di studio conseguito e del *Diploma Supplement*, quale certificato integrativo del titolo di studio.
- 34.2** L'Istituto provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati delle carriere degli studenti mediante strumenti anche di carattere informatico, nel rispetto della normativa vigente.
- 34.3** In seguito al superamento della prova finale, prevista per i Corsi di studio, l'Istituto rilascia un diploma sottoscritto dal Direttore e dal Direttore Amministrativo, recante l'indicazione del titolo conseguito e della classe di appartenenza.

## **TITOLO V – Status dello studente**

### **Art. 35 – Acquisizione dello Status di studente**

**35.1** Sono da considerarsi studenti dell'Istituto tutti coloro che risultano regolarmente iscritti ai Corsi di studio.

### **Art. 36 – Sospensione degli studi**

**36.1** Lo studente può avvalersi, nel corso dei suoi studi, della sospensione degli stessi.

**36.2** Lo studente ha facoltà di chiedere la sospensione degli studi nelle seguenti ipotesi:

- iscrizione a istituti di formazione militare italiani fino al completamento dei relativi corsi;
- servizio civile per l'anno accademico in cui ricade lo svolgimento del servizio;
- nascita di prole per l'anno accademico corrispondente o successivo alla data di nascita. La sospensione può essere richiesta da entrambi i genitori;
- grave infermità, di durata non inferiore a tre mesi per l'anno accademico corrispondente o per quelli successivi all'evento, attestata da certificazione medica per l'intera durata dell'infermità;
- gravi motivi inerenti le condizioni personali e familiari dello studente, sottoposti al vaglio del Direttore.

**36.3** Lo studente deve chiedere la sospensione degli studi nell'ipotesi di iscrizione a scuole di specializzazione, dottorati di ricerca e Master universitari di primo e secondo livello, fino al conseguimento dei relativi titoli.

**36.4** La sospensione degli studi è richiesta presentando apposita domanda documentata alla segreteria didattica.

**36.5** Qualora lo studente voglia riprendere in seguito gli studi sospesi non è tenuto a versare la tassa di ricongiunzione

**36.6** Negli anni di sospensione lo studente non potrà compiere alcun atto di carriera.

### **Art. 37 – Interruzione degli studi**

**37.1** Lo studente che non rinnova l'iscrizione per almeno un anno accademico, al di fuori dei casi di cui al precedente art. 36, interrompe gli studi.

**37.2** Qualora intenda riprendere gli studi, lo studente deve presentare apposita domanda di ricongiunzione della carriera ed è tenuto a versare, per ogni anno di interruzione, una tassa di ricongiunzione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

**37.3** Il pagamento della tassa di ricongiunzione per un anno accademico in luogo dell'intera quota annuale di contribuzione è dovuto per le domande prodotte a decorrere dal 1° novembre dell'anno accademico successivo.

**37.4** Negli anni di interruzione, gli studenti non potranno compiere alcun atto di carriera.

### **Art. 38 – Decadenza**

**38.1** Lo studente decade qualora non sostenga esami di profitto per otto anni consecutivi.

**38.2** La decadenza non riguarda coloro i quali abbiano completato il proprio piano degli studi e siano in debito solo della tesi di diploma.

**38.3** Ai fini della decadenza, non sono computati gli anni di sospensione previsti dall'articolo 36.

**38.4** Ai fini della decadenza il computo degli anni complessivi di iscrizione decorre dall'anno accademico di entrata in vigore del presente Regolamento.

**38.5** La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, senza la necessità di preventiva contestazione agli interessati.

**38.6** Lo studente decaduto, qualora intenda avviare una nuova carriera, è obbligato a iscriversi. Lo studente ha facoltà di richiedere che i crediti già acquisiti siano valutati dal Consiglio Accademico ai fini di un possibile riconoscimento parziale o totale.

### **Art. 39 – Rinuncia**

**39.1** Lo studente può dichiarare irrevocabilmente, in qualsiasi momento, di voler rinunciare a continuare gli studi intrapresi.

**39.2** La dichiarazione di rinuncia, sottoscritta e con allegato il libretto, produce la perdita della condizione di studente dal momento della presentazione alla segreteria didattica, salvo che lo studente non sia in regola con il pagamento di eventuali somme dovute.

### **Art. 40 – Trasferimenti da altri istituti**

- 40.1** Possono accedere ai corsi accademici studenti provenienti da altri Istituti che abbiano superato positivamente il relativo test d'ingresso ordinario. La Commissione di valutazione stabilisce, sulla base del curriculum pregresso, l'assegnazione dello studente ad un opportuno livello dell'impianto curriculare.
- 40.2** Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività didattica, il foglio di congedo dello studente proveniente da Istituti universitari affini, ovvero altra certificazione della cessazione dalle condizioni di iscritto presso qualsiasi altro pubblico Istituto di pari livello, deve pervenire con l'ordinaria documentazione di iscrizione.
- 40.3** Nei casi in cui il trasferimento da altri istituti comporti un aumento del numero di studenti programmati in un corso ordinario, deve essere ottenuta l'approvazione del Consiglio Accademico, giusta il pronunciamento della Commissione d'ingresso.

### **Art. 41 – Trasferimenti ad altri istituti**

- 41.1** Lo studente può trasferirsi ad altro Istituto presentando domanda al Consiglio Accademico, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico.
- 41.2** Lo studente è tenuto a versare l'indennità di congedo, se prevista, fissata dal Consiglio di Amministrazione e a regolarizzare eventuali posizioni debitorie.
- 41.3** Il Consiglio Accademico può autorizzare il congedo richiesto oltre i termini stabiliti solo quando la domanda sia giustificata da gravi motivi inerenti le condizioni personali o familiari dello studente.
- 41.4** Il foglio di congedo contenente la carriera dello studente trasferito è trasmesso all'Istituto presso il quale lo studente ha dichiarato di volersi trasferire.

## **TITOLO VI – Iniziative a favore degli studenti**

### **Art. 42 – Collaborazioni, premi, borse di studio per gli studenti**

- 42.1** L'ISIA di Faenza può promuovere al proprio interno iniziative rivolte agli studenti quali:
- collaborazioni a tempo parziale;
  - collaborazioni di tutorato;
  - partecipazione a esperienze di mobilità internazionale (Erasmus);
  - premi e Borse di studio interne e da altri enti.
- 42.2** Nell'ambito dell'anno accademico l'Istituto potrà attivare collaborazioni a tempo parziale con gli studenti per lo svolgimento di mansioni utili allo sviluppo e al funzionamento didattico dell'Istituto. In tal caso verranno pubblicati i relativi bandi di concorso con indicazione delle modalità e dei requisiti necessari, nel pieno rispetto delle norme vigenti. Tali collaborazioni saranno effettuate secondo tempistiche compatibili con l'attività didattica dell'Istituto.
- 42.3** Al fine di fornire informazioni sull'utilizzo dei servizi ed assicurare la dovuta assistenza agli studenti, il Consiglio Accademico, può deliberare la creazione di figure di tutorato da affidare, secondo le normative vigenti, a studenti che abbiano acquisito il Diploma Accademico di primo livello. Il Tutor finalizza la propria attività a:
- orientare lo studente nelle scelte di studio e professionali;
  - migliorare per lo studente l'incidenza formativa dell'esperienza accademica;
  - assistere e orientare lo studente nei periodi di difficoltà e di disagio.
- 42.4** L'Istituto può aderire a programmi interuniversitari internazionali. Gli studenti interessati saranno ammessi alle azioni previste dai programmi in base ai requisiti, alla selezione e alla modalità di partecipazione fissate dalle convenzioni sottoscritte dall'Istituzione e ai conseguenti atti regolamentari.
- 42.5** L'Istituto potrà prevedere, previa approvazione degli Organi competenti, la costituzione di Borse di studio e Premi nell'ambito di specifiche attività da svolgersi per conto o in collaborazione con l'Istituto stesso. Inoltre saranno promosse tutte le iniziative volte all'acquisizione di borse di studio elargite da Enti o privati da assegnare agli studenti più meritevoli, o che svolgano, nell'ambito del proprio programma di studi, ricerche o tesi particolarmente interessanti.

### **Art. 43 – Attività extra**

- 43.1** Congiuntamente all'attività curriculare prevista dal piano degli studi, l'offerta formativa potrà essere arricchita attraverso varie tipologie di attività didattiche integrative volte all'approfondimento del programma di ciascun corso quali:
- a. Incontro: intervento, nell'ambito di una disciplina specifica e all'interno delle ore curricolari della stessa, di un docente esterno;
  - b. Seminario: evento che coinvolge una o più discipline curricolari, con la presenza di uno o più docenti esterni, per una durata di uno o più giorni;
  - c. Workshop: evento di uno o più giorni che si avvale di docenti interni ed esterni nonché esperti, per esperienze progettuali a tema;
  - d. Conferenza: interventi di personalità autorevoli e di rilevante profilo culturale, nell'ambito di specifici settori di interesse che coinvolgano l'intera componente studentesca dell'Istituto;
  - e. Progetti/Mostre: attività articolate che possono essere svolte anche in collaborazione con altri Enti pubblici o privati;
  - f. Viaggi di istruzione: visite organizzate presso luoghi di interesse didattico e culturale, anche finalizzato alla realizzazione di progetti.
- 43.2** Oltre alle attività già indicate, l'Istituto può pianificare eventuali partecipazioni a concorsi, con materiali elaborati dagli studenti e presentati a nome dell'Istituto. Nel caso in questione il docente proponente sottopone in forma scritta la richiesta di partecipazione al Direttore, il cui parere è vincolante.
- 43.3** Le attività extracurricolari sono pianificate all'interno della programmazione didattica e sono svolte compatibilmente con il regolare e ordinario andamento didattico dei corsi dell'Istituto.
- 43.4** Le attività extracurricolari sono rivolte a tutti gli studenti del corso relativo ad una o più discipline proponenti con la possibilità di estenderne la partecipazione ad altri studenti interessati, previo parere del docente proponente, e se liberi da lezioni. Alcuni eventi potranno essere accessibili, in base alle decisioni degli Organi competenti, anche a utenti esterni all'Istituto in forma gratuita, o a pagamento. Nel caso di eventi particolari quali progetti e/o mostre, questi potranno essere svolti da gruppi di studenti afferenti a più corsi; le modalità e i criteri vengono considerate in base alle caratteristiche particolari dell'evento stesso.
- 43.5** Ciascun evento potrà determinare l'attribuzione di crediti formativi accademici, spendibili nell'ambito del piano di studi di ciascun partecipante, anche esterno, secondo parametri decisi dal Consiglio Accademico, nel quadro del sistema europeo ECTS.

### **Art. 44 – Attività di stage**

- 44.1** Durante il percorso formativo lo studente ha la possibilità di partecipare a stage o tirocini formativi presso Enti pubblici e privati allo scopo di completare e approfondire l'attività didattica orientandola verso esperienze professionalizzanti.
- 44.2** Ai fini della partecipazione, lo studente interessato dovrà presentare domanda al Direttore dell'Istituto. Il Direttore valuterà ciascuna richiesta sulla base delle caratteristiche dell'Ente e sulle attività che lo studente andrà a svolgere. A seguito delle richieste approvate la direzione amministrativa predisporrà le verifiche e le comunicazioni di rito relative alla copertura assicurativa.
- 44.3** L'attività di monitoraggio e certificazione dello stage si svolge secondo quanto indicato nel Regolamento di Funzionamento

### **Art. 45 – Altre attività**

- 45.1** L'Istituto potrà istituire collaborazioni con altri Enti al fine di perseguire finalità didattiche comuni, e organizzare corsi di specializzazione e approfondimento. Tali attività potranno essere rivolte a tutti gli studenti interessati e a soggetti esterni e saranno disciplinati da apposite convenzioni.
- 45.2** L'ISIA di Faenza potrà attivare forme di interscambio di studenti, anche a livello internazionale, al di fuori dell'ordinaria mobilità prevista dai programmi di cooperazione interuniversitaria internazionale dal programma Erasmus, con altri Istituti affini nell'ambito di attività comuni opportunamente concordate.

Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'albo d'Istituto e sul sito web istituzionale.

Approvato con delibera del Consiglio Accademico n. 19 del 04/04/2013

e con D.D.G. AFAM-MIUR n.2972 del 19 dicembre 2013.

Aggiornato con D.D.G AFAM MIUR n. 2685 del 12/10/2018 e con D.D.G AFAM MIUR n. 2706 del 17/10/2018.